

MODELLO 730

1. Il modello 730 presenta diversi vantaggi:

- è relativamente semplice da compilare;
- non richiede calcoli perché sono effettuati dal soggetto che presta l'assistenza fiscale (sostituto d'imposta o CAF);
- eventuali rimborsi sono restituiti direttamente dal sostituto d'imposta con la retribuzione di luglio o, in caso di pensione, a partire dal mese di agosto;
- è possibile presentare una dichiarazione **congiunta** con la possibilità di conguagliare direttamente i crediti IRPEF di un coniuge con i debiti IRPEF dell'altro.

2. Chi può utilizzarlo

Può essere utilizzato esclusivamente dai contribuenti residenti in Italia che appartengono ad una delle seguenti categorie:

- lavoratori dipendenti;
- pensionati;
- percipienti indennità sostitutive dei redditi di lavoro dipendente (ad esempio indennità di mobilità);
- sacerdoti della Chiesa Cattolica;
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche;
- elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali ecc.);
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- precari della scuola, con incarico annuale (1 settembre-30 giugno).

3. Quando si presenta

I termini per la presentazione sono:

- entro il **30 aprile** al proprio sostituto d'imposta;
- entro il **31 maggio** ad un Caf o ad un professionista abilitato.

4. Documenti da presentare al CAF

- Documenti di riconoscimento;
- Modello 730 o Mod. Unico anno precedente (in caso di mod. Unico anche i mod. F24);
- Codice fiscale del dichiarante, del coniuge e familiari a carico e per i figli disabili il verbale della legge 104;
- Modello CUD del datore di lavoro o ente pensionistico;
- Certificazione relativa ad eventuali pensioni estere;
- Certificazione per compensi derivanti da: lavoro occasionale, diritti d'autore, plusvalenze per la vendita di aree fabbricabili o fabbricati;
- Assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato (portare sentenza di separazione o divorzio);
- Copia dei bollettini ICI versati l'anno precedente.
- Per i **terreni e i fabbricati**: visura catastale aggiornata e/o rogito nel caso di acquisto o vendita nel corso dell'anno oggetto di dichiarazione e denuncia di successione completa di voltura in caso di eredità;
- Contratto di affitto per locatori che hanno stipulato un contratto di locazione "a canone convenzionale" ex legge 431/1998 (art.2 comma 3) e contratto di affitto a "soggetti in condizioni di disagio abitativo" ex D.L. 240/2004.

5. Spese detraibili e deducibili per "ottenere" un rimborso d'imposta:

Spese sanitarie e per disabili:

- Spese mediche: visite specialistiche, esami di laboratorio, ticket, protesi sanitarie, spese per assistenza specifica. Cure fisiche e cure termali **con relativa prescrizione medica**;
- Spese per acquisto di farmaci;
- Spese per mezzi necessari alla deambulazione di persone con difficoltà motorie;
- Spese per l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici;
- Spese per l'acquisto di cani guida per non vedenti;
- Spese per l'assistenza disabili (rette casa di riposo), badanti.

Spese per la famiglia:

- Tassa d'iscrizione alle scuole medie superiori, all'Università e **rette pagate nell'anno precedente per l'asilo nido**;
- Spese per l'adozione di minori stranieri;
- Contributi versati all'INPS per addetti servizi domestici.

Spese per assistenza di Badanti per persone non autosufficienti:

- Assegni periodici corrisposti al coniuge;
- Spese funebri.

Spese per la casa:

— Interessi passivi per mutui ipotecari, per l'acquisto dell'abitazione principale (**è indispensabile portare sia il contratto di mutuo che l'atto di acquisto dell'immobile**);

— Interessi passivi per mutui ipotecari, per la costruzione dell'abitazione principale;

— Spese per manutenzione e ristrutturazione per le quali spetta la detrazione del 36%.

In questo caso è necessario esibire:

- a.** la comunicazione di inizio lavori inviata al Centro di Servizio
- b.** le fatture o ricevute fiscali relative agli interventi effettuati
- c.** il bonifico bancario
- d.** la dichiarazione di esecuzione lavori se di importo complessivo superiore a 51.645,69 euro
- e.** la ricevuta di presentazione della comunicazione alla ASL.

— Spese 36/41 % su parti condominiali.

In questo caso è necessario esibire la Certificazione e la documentazione rilasciata dall'Amministratore.

Spese Assicurative e Previdenziali:

- Spese per assicurazioni vita/infornuti (ricevute + contratto di stipula);
- Contributi versati per SSN su RC Auto;
- Contributi versati all'INAIL per assicurazione casalinghe;
- Forme pensionistiche complementari ed individuali;
- Contributi previdenziali (versamenti a ordini professionali, riscatto laurea, ricongiunzione contributiva, versamenti volontari, ecc.).

Altre Spese:

- Consorzi di bonifica;
- Erogazioni a favore di: ONLUS, società di mutuo soccorso, partiti e movimenti politici, enti culturali e musicali (tra cui la Biennale di Venezia), società sportive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale (effettuati con versamento postale o bancario, carte prepagate, assegni bancari o circolari);
- Contributi per i paesi in via di sviluppo (ONG);
- Erogazioni a favore di: istituzioni religiose, per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio;
- Spese veterinarie;
- Contratto di affitto per inquilini che hanno stipulato contratto di locazione a canone convenzionale ex legge 431/1998 (art.2 comma 3) e per i lavoratori dipendenti che abbiano trasferito la residenza per motivi di lavoro.

6. Errori e dimenticanze

Se il contribuente si accorge di non aver indicato nella dichiarazione un elemento che doveva essere inserito, può procedere alla relativa correzione, ma le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che l'integrazione comporti o meno una situazione di maggior favore per il contribuente (un maggior credito o un minor debito).

Se l'integrazione o la rettifica comporta un **maggiore credito o un minor debito** il contribuente può scegliere di:

- presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, barrando la relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.
- presentare un Modello UNICO Persone Fisiche, richiedendo eventualmente il rimborso della differenza a credito ovvero rimandando l'eccedenza alla successiva dichiarazione.

Il Modello 730 integrativo deve essere presentato ad un CAF, anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto.

Rivolgendosi al CAF:

- è possibile trasmettere telematicamente la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate ma, a differenza delle banche e delle poste, è anche possibile richiedere la consulenza o che venga effettuato un controllo sulla corretta compilazione della dichiarazione stessa;
- è possibile richiedere che la dichiarazione venga sottoposta al visto di Conformità come avviene per il modello 730;

MODELLO 730

6. Conservazione della documentazione

Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione, termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell'AdE per controllo relativi al 36 ter, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa alle deduzioni, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta indicati o ai versamenti, subisce una sanzione amministrativa.

7. Errori e dimenticanze

I contribuenti possono integrare la dichiarazione eventualmente già presentata, presentandone una successiva interamente compilata. In questo modo sarà possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte o evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte nella dichiarazione precedente.

La differenza tra il maggior credito o il minor debito risultante dalla dichiarazione, rispetto all'importo del credito o del debito risultante dalla precedente, potrà essere indicata a rimborso, o come credito da portare in diminuzione da ulteriori importi a debito.

Se viene presentata entro il 31 luglio si tratterà di una dichiarazione correttiva nei termini.

Se viene presentata successivamente al 31 luglio si tratterà di una dichiarazione integrativa.

7.1. La dichiarazione correttiva nei termini

Per presentare una dichiarazione correttiva nei termini il contribuente deve barrare la casella "Correttiva nei termini" posta sul rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del frontespizio del Modello UNICO. I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute.

Se dal nuovo Modello UNICO risulta un minor credito, dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione. Se dal Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, o come credito da portare in diminuzione da ulteriori importi a debito.

7.2. Il ravvedimento

La correzione della dichiarazione originaria, successiva al 31 luglio, per esporre redditi non dichiarati ovvero per correggere oneri indicati in eccesso si effettua grazie all'istituto del "ravvedimento". L'istituto del ravvedimento consente di regolarizzare le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute. Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, quali inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc., delle quali l'autore delle violazioni abbia avuto formale conoscenza.

È sanabile attraverso il ravvedimento anche la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto, se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, indipendentemente dal fatto che sia dovuta o meno imposta. Questa violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di 32 euro. Anche l'omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero, cioè con debiti completamente compensati dai crediti, può essere sanata tramite il ravvedimento, attraverso la presentazione del modello F24 ed il pagamento della sanzione ridotta a:

- 10 euro se viene presentato con un ritardo non superiore a 5 giorni;
- 30 euro se viene presentato entro un anno dal termine per la presentazione del modello stesso.

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

1. Le pratiche di successione

Presso gli uffici del CAF LF è istituito un apposito servizio che fornisce assistenza e consulenza per le pratiche di successione. Tutti i nostri uffici operano utilizzando programmi informatici di supporto che rendono più agevole e sicura la predisposizione della pratica. Nel caso in cui fosse necessario, come nella successione testamentaria, l'intervento di un notaio quasi tutti i nostri uffici sono convenzionati con un notaio di fiducia. Forniamo consulenza e assistenza per:

- La documentazione che gli eredi dovranno predisporre;
- La compilazione della dichiarazione di successione (per beni immobili, ratei maturati e non riscossi, rimborsi IRPEF) e delle volture catastali;
- La presentazione presso gli Uffici Finanziari competenti (Ufficio del Registro, Ufficio Tecnico Erariale) della dichiarazione di successione e degli altri documenti collegati;
- La predisposizione e la presentazione della documentazione relativa alla "riunione di usufrutto" in caso di decesso dell'usufruttuario.

2. La dichiarazione di successione

La successione si apre al momento della morte. Se il defunto non ha predisposto un testamento gli eredi, i legatari, i tutori o i curatori dell'eredità, gli esecutori testamentari o le persone che per effetto della dichiarazione di morte presunta dell'erede sono immessi nel possesso dei beni sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione entro un anno dalla data del decesso all'ufficio del Registro competente in base all'ultima residenza del deceduto. Sono esonerati dalla presentazione il coniuge o i parenti in linea retta se la successione non comprende beni immobili e diritti reali immobiliari e se il valore globale dell'asse ereditario lordo (cioè il valore complessivo dei beni e dei diritti caduti in successione) non supera i 25.822,84 euro.

3. L'imposta di successione

L'imposta sulle successioni riguarda tutti i beni ed i diritti trasferiti per causa di morte ed è dovuta dagli eredi, dai legatari, dai beneficiari e da altri eventuali chiamati all'eredità. Gli eredi sono tenuti in solido al pagamento dell'intera imposta, mentre i legatari sono tenuti al pagamento dell'imposta solo per la loro quota.

4. La voltura catastale

Se nell'eredità ci sono immobili (terreni e fabbricati), entro i 30 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione, deve essere presentata agli uffici del territorio (catasto) la richiesta di voltura. La voltura ha la funzione di aggiornamento dei dati catastali sia riguardo ai soggetti proprietari sia riguardo alla misura del possesso.

5. I documenti da presentare

I documenti da presentare sono:

- Certificato di morte (o autocertificazione);
- Stato di famiglia del defunto e degli eredi (o autocertificazione);
- Eventuale documentazione delle passività (debiti del defunto, spese funerarie);
- Se tra i beni caduti in successione ci sono terreni o fabbricati è indispensabile presentare l'atto attraverso il quale il defunto ne era divenuto proprietario (rogiti di acquisto o dichiarazione di successione);
- Visure catastali recenti di terreni e fabbricati che entrano nella successione.

MODELLO 730

SPECIFICHE TECNICHE

MOD. 730/2010 — APPROVAZIONE: con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.1.2010 sono stati approvati i modelli da utilizzare da parte di coloro che nell'anno 2010, relativamente ai redditi percepiti nell'anno 2009, si avvalgono dell'assistenza fiscale.

Tali modelli sono i seguenti:

- 730/2010: modello di dichiarazione semplificata per i contribuenti che si avvalgono, appunto, dell'assistenza fiscale;
- 730-1: scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell'Irpef;
- 730-2 (per il sostituto d'imposta) e 730-2 (per il Caf e per il professionista abilitato): ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;
- 730-3: prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata;
- 730-4 e 730-4 integrativo: comunicazione, bolla di consegna e ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta;
- bolla per la consegna dei Modd. 730 e/o 730-1.

CONSEGNA delle DICHIARAZIONI: la consegna all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni elaborate da parte dei sostituti di imposta può avvenire:

- direttamente, tramite invio telematico;
 - attraverso la consegna delle dichiarazioni ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica, che ne cura l'invio.
- Le dichiarazioni elaborate da parte dei Caf dipendenti e dai professionisti abilitati vengono trasmesse in via telematica.

SCelta dell'8 PER MILLE o del 5 PER MILLE: la scelta si esercita mediante compilazione del Mod. 730-1 e apposizione della firma del contribuente negli appositi riquadri; essa può essere operata anche dai contribuenti esonerati dalla presentazione del Mod. 730.

Nel caso di dichiarazione congiunta, i due Modd. 730-1 devono essere inseriti in un'unica busta.

REDDITI da DICHIARARE: con il Mod. 730 si dichiarano redditi di terreni e di fabbricati, di lavoro dipendente e redditi assimilati, di capitale, di lavoro autonomo per i quali non sussiste l'obbligo di attribuzione della partita Iva, nonché alcune tipologie di redditi diversi e di redditi soggetti a tassazione separata.

SOGGETTI che POSSONO UTILIZZARE il MOD. 730/2010: in presenza di un sostituto di imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio nei termini previsti, il contribuente che abbia percepito i redditi prima indicati può presentare il Mod. 730.

In mancanza, il contribuente deve utilizzare il Mod. Unico 2010 — Persone fisiche.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA: possono presentare la dichiarazione congiunta i coniugi non legalmente o effettivamente separati, laddove questi possiedano esclusivamente redditi da dichiarare mediante il Mod. 730 e almeno uno di essi si trovi nella condizione di poter utilizzare tale modello.

In tal caso, il modello viene presentato al sostituto di imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un Caf o ad un professionista abilitato.

SOGGETTI che NON POSSONO UTILIZZARE il MOD.730: sono obbligati a utilizzare il Mod. Unico 2010-PE coloro che nell'anno 2009:

- hanno percepito redditi d'impresa, di lavoro autonomo assoggettati ad Iva, alcune tipologie di redditi diversi; plusvalenze derivanti dalla cessione di particolari tipologie di partecipazioni in società; redditi provenienti da trust; redditi di lavoro dipendente erogati da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto);
- non sono residenti in Italia nel 2009 e/o nel 2010;
- devono presentare la dichiarazione Iva, Irap o dei sostituti d'imposta;
- devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti (eredi).

NOVITÀ del MOD. 730/2010: tra le novità si evidenzia l'introduzione di nuove detrazioni, la proroga di alcune già vigenti, nonché altre agevolazioni a favore di determinati soggetti.

Nuove detrazioni: sono le seguenti:

1) Acquisto di mobili, apparecchi televisivi e computer (art. 2, D.L. 10.2.2009, n. 5, conv. con modif. con L. 9.4.2009, n. 33 — Quadro E, rigo E37.

Coloro che, a decorrere dal 1.7.2008, hanno posto in essere interventi di ristrutturazione edilizia (L. 27.12.1997, n. 449) possono usufruire di una detrazione pari al 20% del costo sostenuto per l'acquisto di beni finalizzati all'arredo degli immobili ristrutturati, quali:

- mobili;
- apparecchi televisivi;
- computer;
- elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+.

Le spese devono essere state sostenute nel periodo compreso tra il 7.2.2009 e il 31.12.2009, devono essere debitamente documentate ed il pagamento deve avvenire con bonifico bancario o postale integrato con le generalità delle controparti e la causale del pagamento.

La detrazione spetta su un importo massimo di € 10.000 (per ogni unità immobiliare ristrutturata) e deve essere ripartita fra gli aventi diritto in 5 quote annuali costanti.

2) Detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (art. 4, co. 3, D.L. 29.11.2008, n. 285, conv. con modif. con L. 28.1.2009, n. 2) — Quadro C, rigo C14.

L'agevolazione (prorogata anche per l'anno 2010 dall'art. 2, co. 156, L. 23.12.2009, n. 191 — Finanziaria 2010) consente una riduzione massima nella misura di € 134 dell'Irpef lorda determinata sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale del comparto sicurezza, difesa e del soccorso pubblico D.R.C.M. 27.2.2009).

La riduzione si applica in un'unica soluzione fino a capienza dell'imposta lorda; in caso di incapacienza, la quota residua si applica in riduzione dell'imposta determinata sui successivi trattamenti erogati nell'anno al medesimo titolo.

Destinatari dell'agevolazione sono tutti gli appartenenti al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che nel periodo di imposta 2008 abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore ad € 35.000.

Proroga di detrazioni già vigenti: le detrazioni di cui ai successivi punti da 1) a 3) — introdotte dall'art. 1, co. 344-347, 353, 358 e 359, L. 27.12.2006, n. 296 - sono state prorogate fino al 31.12.2010 (art. 1, Co. 20, L. 24.12.2007, n. 244

1) **Spese per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni — Quadro E, rigo E37.**

La detrazione pari al 20% del costo sostenuto si calcola sulla spesa per la sostituzione dei suddetti elettrodomestici con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+.

- Il costo sul quale calcolare la detrazione:
 - non può essere superiore ad € 1.000 per ogni apparecchio (detrazione massima € 200);
 - può riguardare più elettrodomestici, purché acquistati tutti nel 2009;
 - può comprendere anche eventuali costi di trasporto e di smaltimento dell'elettrodomestico dismesso;
 - deve essere documentato mediante fattura o scontrino parlante recante i dati identificativi del contribuente, la data di acquisto e la classe energetica, unitamente ad un'autodichiarazione da cui risulti la tipologia dell'apparecchio sostituito, le modalità ed il soggetto che ha provveduto al ritiro e allo smaltimento dell'elettrodomestico sostituito.

2) **Spese per l'acquisto di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità — Quadro E, rigo E37.**

La detrazione, pari al 20% del costo sostenuto, si calcola sulla spesa per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, nonché per l'acquisto di variatori di velocità, ovvero di apparecchi applicati ai motori elettrici a corrente alternata (Inverter) (D.M. 9.4.2008

- Il costo sul quale calcolare la detrazione:
 - non può essere superiore ad € 7.500 per ogni motore (detrazione massima € 1.500);
 - può riguardare più motori, purché acquistati tutti nel 2009;
 - deve essere documentato dalla fattura recante i dati identificativi del contribuente e le caratteristiche del motore, dalla copia della certificazione del produttore del motore, nonché dalla scheda di raccolta dati, trasmessa entro il 28.2.2010 all'Enea.

MODELLO 730

3) Spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici — Quadro E, rigo E38.

La detrazione riguarda le spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, indipendentemente dalla categoria catastale nella quale sono classificati; spetta nella misura del 55% delle spese sostenute, entro il limite massimo di detrazione previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato e viene ripartita nel seguente numero di rate:

- 3 per le spese effettuate nel 2007;
- da 3 a 10 per le spese effettuate nel 2008;
- 5 per le spese effettuate dal 2009 in poi.

Per quanto concerne le tipologie di interventi, le spese ammesse all'agevolazione, i soggetti beneficiari, nonché gli adempimenti necessari, si applicano le medesime disposizioni in vigore lo scorso anno.

4) Spese relative agli interventi di ristrutturazione - Quadro E, rigo E33.

Prorogata fino al 31.12.2012 (art. 2, co. 10, L. 191/2009), la detrazione è consentita alle stesse condizioni, modalità e soggetti previsti per l'anno 2008.

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

ANNI	2000/2001	2002/2005	2006	2007	2008/2009
Ristrutturazioni immobili	36%	36%	41% (1) 36% (2)	36%	36%
Acquisto o assegnazione immobili		36% (3)	41% (4) 36%	36% (5)	36% (6)
Salvaguardia e manutenzione dei boschi		36%	36%		

1) Per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dall'1.1. al 30.09.2006.

2) Per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dall'1.10.2006 a quelle emesse in data antecedente al 1.1.2006.

3) A condizione che il rogito sia avvenuto negli anni dal 2002 al 2005.

4) A condizione che il rogito sia avvenuto negli anni dall'1.1.2006 al 30.9.2006.

5) A condizione che il rogito sia avvenuto dall'1.10.2006 al 30.9.2007 e che i lavori di ristrutturazione siano stati ultimati entro il 31.12.2006.

6) Se il rogito è avvenuto nel 2009 o nel 2008 e i lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti a partire dal 2008 (o nel caso di lavori iniziati in anni precedenti, è necessario che gli stessi siano stati ultimati entro il 31.12.2006)

Le detrazioni di cui ai successivi punti da 5) a 7) sono state prorogate dall'art. 2, co. 5-7, L. 22.12.2008, n. 203

5) Spese di autoaggiornamento e formazione dei docenti — Quadro E. 36%

Proroga per l'anno 2009, l'agevolazione consente ai docenti scolastici di detrarre dall'Irpef lorda il 19% delle spese sostenute, documentate ed effettivamente rimaste a carico, per l'autoaggiornamento e la formazione. Destinatari dell'agevolazione sono tutti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo, purché con incarico annuale; la detrazione è consentita fino ad un importo massimo di spesa pari ad € 500 (corrispondente ad una detrazione di € 95).

6) Abbonamenti e biglietti per il trasporto pubblico - Quadro E.

Prorogata per l'anno 2009, l'agevolazione consente di detrarre dall'Irpef lorda il 19% delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale. La detrazione riguarda le spese sostenute entro il 31.12.2009 per un importo non superiore ad € 250 (corrispondente ad una detrazione di € 47,50).

7) Detrazione per asili nido — Quadro E.

Prorogata a regime senza limiti temporali, l'agevolazione consente di beneficiare della detrazione nella misura del 19% delle spese sostenute

per il pagamento delle rette per la frequenza di asili nido, con il limite massimo di spesa di 632 € per ogni figlio (detrazione massima € 102,80).

Altre agevolazioni: si tratta delle seguenti:

1) Credito di imposta per gli immobili danneggiati dal sisma in Abruzzo (art. 3, co. 1, L. 28.4.2009, n. 39, conv. con modif. con L. 24.6.2009, n. 77).

— Quadro G, righe G5-G6.

Ai soggetti colpiti dal sisma del 6.4.2009 in Abruzzo è riconosciuto, previa apposita domanda, un credito d'imposta nel limite complessivo di € 80.000 per le spese sostenute per la riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta. Il credito riconosciuto per l'abitazione principale è utilizzabile in 20 quote annuali di pari importo; quello per gli interventi su immobili diversi dall'abitazione principale può essere ripartito in 5 o in 10 quote costanti.

2) Detassazione dei premi di rendimento (art. 2, D.L. 27.5.2008, n. 93, conv. con modif. con L. 24.7.2008, n. 126)

— Quadro C, rigo C5.

I lavoratori dipendenti del settore privato che hanno percepito dal datore di lavoro compensi per incremento della produttività per cui è prevista un'imposta sostitutiva dell'Irpef (10% su un importo massimo di premi corrisposti pari a € 6.000 nell'anno 2009) possono scegliere una differente modalità di tassazione di detti compensi. L'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta, salvo espressa rinuncia da parte del dipendente. Il lavoratore, tuttavia, compilando l'apposito quadro del Mod. 730, può scegliere a seconda della specifica situazione la tassazione sostitutiva o quella ordinaria.

3) Riduzione dei canoni di locazione per immobili in Abruzzo — Quadro B.

I redditi imponibili derivanti dalla locazione di immobili a favore di persone colpite dal sisma in Abruzzo sono ridotti del 30% (art. 5, O.RC.M., 29.9.2009, n. 3813).

PRINCIPALI ADEMPIMENTI E SCADENZE

SCADENZE	Sostituto di imposta	Caf o professionista abilitato
28.2.2010	Consegna al contribuente il MOD. CUD 2010	
30.4.2010	Riceve dal contribuente il MOD. 730 già compilato	
31.5.2010	Consegna al contribuente copia MOD. 730 e il prospetto di liquidazione MOD 730-3	Riceve dal contribuente il MOD. 730 già compilato, oppure il contribuente richiede assistenza
15.6.2010		1) Consegna al contribuente copia del MOD 730 e del prospetto di liquidazione MOD. 730-3; 2) comunica al sostituto il risultato della liquidazione
30.6.2010	Trasmissione telematica all'Agenzia Entrate dei Modd. 730	Trasmissione telematica all'Agenzia Entrate dei Modd. 730
25.10.2010		Riceve Mod. 730 integrativo
10.11.2010		Trasmette telematicamente il Mod. 730 integrativo

EFFETTUAZIONE DELLE TRATTENUTE O DEI RIMBORSI

TERMINI	ADEMPIMENTI
Dal mese di luglio 2010	Il sostituto effettua i rimborsi Irpef o trattiene le somme o le rate dovute a titolo di saldo e primo acconto delle imposte dovute. Per i pensionati le suddette operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre.
30.9.2010	Il contribuente comunica al sostituto di non versare o versare in misura inferiore la seconda rata di acconto
30.11.2010	Il sostituto effettua la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef.